

ANGELA BUSACCA

MANIPOLAZIONE DELLE GARE, *SPORTS BETTING*  
ED INTERESSI DEI TIFOSI: QUALE RISARCIMENTO  
PER IL DANNO DA *MATCH-FIXING*?

1. *Il match-fixing nell'ambito delle patologie del fenomeno sportivo: pluralità degli interessi coinvolti e danni risarcibili*

Il fenomeno del *match-fixing*<sup>1</sup>, giunto alla ribalta delle cronache internazionali sul portato di alcuni clamorosi episodi di cronaca che hanno contrassegnato sia sport di squadra che discipline individuali<sup>2</sup>, rappresenta una declinazione delle più generali fattispecie di reato della corruzione e della frode sportiva, generalmente collegate alla circolazione di flussi di scommesse sugli eventi sportivi

---

<sup>1</sup> In argomento, nell'ambito di una vasta letteratura, prevalentemente di matrice anglosassone, possono segnalarsi: A. Harvey – A. Levi, *Match-fixing in International Sport*, in T. Byers (a cura di), *Contemporary issues in Sport Management*, Los Angeles (ed. SAGE), 2016, p. 296 ss.; A. Harvey, *Match-fixing: towards an ethical frame work*, in *Journal of Philosophy of Sport*, 2015, vol. 42(3), pp. 393 ss; M.R. Haberfer – D. Sheenan (a cura di), *Match-fixing in International Sports: Existing Processes, Law enforcement and Prevention Strategies*, Berlin (ed. Springer), 2013; D. Hill, *The Insider's Guide to Match-fixing in football*, Toronto (ed. Anne McDermmid & Associates), 2013. Con riferimento alla situazione europea, cfr. S. Pellacani, *Il fenomeno del match fixing. Le novità introdotte dal legislatore europeo*, in *European Journal of Sport Studies*, 2015, p. 36 ss.

<sup>2</sup> Offre una analisi di casi più rilevanti, con riferimento al tennis, prendendo le mosse dal cd. caso Savic, e con riferimento al calcio spagnolo, A. Cortes Bendicho, *Lucha internacional contra el amano de partidos*, in *Revista Aranzadi de Derecho de Deporte y Entretenimiento*, 2014 (vol. 45), p. 473 ss.

oggetto delle combine<sup>3</sup>, nonché all'incremento dei medesimi flussi di scommesse, realizzati *on line*, attraverso l'utilizzo di portali, siti ed *app* per dispositivi mobili<sup>4</sup>.

Accanto al fenomeno illustrato, come evidenziato da parte della dottrina<sup>5</sup>, devono considerarsi, tuttavia, anche quelle ipotesi di *match-fixing*, inteso come manipolazione della gara, riferibili ad interessi non collegati alle attività di scommesse, ma all'alterazione della normale attività agonistica, finalizzata ad interessi prettamente sportivi (calendario o classifica); si pensi, ad esempio, alla squalifica inflitta, nell'ambito delle Olimpiadi di Londra del 2012, a quattro squadre di Badminton femminile (due coreane, una cinese ed una indonesiana), accusate di aver gareggiato senza «aver fatto lo sforzo migliore per vincere la partita» e disputando le gare «in un modo chiaramente offensivo e dannoso per lo sport»: finalità della combine di due gare era, infatti, quella di determinare una classifica che avrebbe evitato, per una delle due squadre coreane, di incontrare le campionesse mondiali in carica (cioè la seconda squadra cinese, non coinvolta nella combine) che, in modo inaspettato, avendo perso contro la Danimarca, si trovavano

---

<sup>3</sup> Per una ampia panoramica sulle problematiche legate alle scommesse sugli eventi sportivi in ambito internazionale, cfr. P. Anderson – I.S. Blackshaw – R. C. R. Siekmann – J. Soek (a cura di) *Sports Betting: Law and Policy*, The Hague (TMC Asser Press –Springer), 2012.

<sup>4</sup> Sui contratti di gioco e scommessa nell'attuale panorama nazionale, cfr. G. Agrifoglio, *Il gioco e la commessa. Tra ordinamento sportivo e pubblici poteri*, Napoli (Jovene), 2016; con riferimento ai sistemi di common law, A. Borroni, *I contratti di scommessa: osservazioni di diritto comparato* in G. Mazzei e J. Espartero Casado (a cura di) *Problematiche giuridiche e ruolo sociale dello sport*, Napoli (ESI), 2014, p. 65 (ma spec. p. 139 ss, *L'impatto di internet sul diritto esistente*).

<sup>5</sup> A. Harvey – A. Levi, *Match-fixing in International Sport*, cit., p. 298 ss (Badminton – The London Olympics); il provvedimento di squalifica fu adottato dalla Federazione Mondiale Badminton in data 01 agosto 2012.

nella “parte bassa” del tabellone. In questo senso, anche il più importante filone di indagine collegato al cd. caso Calciopoli del 2006<sup>6</sup>, può leggersi come un caso di *match-fixing* collegato ad interessi di classifica ed all’alterazione dell’alea normale del torneo, con riflesso indiretto sugli interessi di natura patrimoniale collegati alla posizione in classifica ed ai benefici in termini di diritti mediatici e partecipazione alle competizioni europee.

In ogni caso, sia che afferiscano all’area degli interessi del *gambing*, che a quella degli interessi *non-gambing*, le attività indirizzate al *match-fixing* costituiscono uno degli aspetti più problematici delle cd. patologie emergenti collegate al fenomeno sportivo<sup>7</sup> e si pongono come oggetto di molteplici strategie rivolte alla prevenzione ed al contrasto dei fenomeni di corruzione e combine,

---

<sup>6</sup> In riferimento al fenomeno Calciopoli ed ai diversi filoni di indagine scaturiti, cfr. E. Conoscenti, *Frode sportiva e responsabilità da reato delle società sportive*, in *Rivista di Diritto ed Economia dello Sport*, 2016; B. Romano, *L’associazionismo per delinquere finalizzato alla frode sportiva nella vicenda “Calciopoli”*, *ivi*, 2016; A. Palmieri, *In tema di giustizia sportiva e società calcistiche*, in *Il Foro Italiano*, 2012, c.590 ss; P. Pisa, *Lo scandalo del calcio tra giustizia ordinaria e giustizia sportiva*, in *Diritto Penale e Processo*, 2007, p. 767 ss; G. Carancini, *La vicenda di Calciopoli: qualche riflessione*, in *Iustitia*, 2006, p. 354 ss. Per una ricostruzione giornalistica della vicenda, cfr. B. Bartolozzi – M. Mensurati, *Calciopoli. Collasso e restaurazione di un sistema corrotto*, Milano, Ed. Baldini & Castoldi- Dalai, 2007.

<sup>7</sup> Nell’ambito di una vasta bibliografia sul tema del cd. diritto penale sportivo e, con particolare riferimento alla frode sportiva, cfr. A. Guardamagna (a cura di), *Diritto dello Sport. Profili penali*, Torino, 2009; D. Notaro, *Lo sport che non diverte: frode sportiva e violenza negli stadi ancora al vaglio del legislatore*, in *Legislazione Penale*, 2014, p. 305 ss; G. Camera, *Il diritto penale dello sport*, in *Foro Ambrosiano*, 2010, p. 115; S. Beltrani, *Il reato di frode sportiva*, in *Cassazione Penale*, 2008, p. 2080 ss; con particolare attenzione alla consumazione della frode sportiva, cfr. G. Deroma, *Il momento consumativo del reato nella frode sportiva*, in *Cassazione Penale*, 2016, p. 346 ss.

interessando non soltanto gli organi di governo dell'ordinamento sportivo, ma altresì l'Unione Europea ed i singoli Stati membri<sup>8</sup> che hanno approntato, negli ultimi anni, una serie di strumenti normativi, tra i quali spicca la Convenzione del Consiglio d'Europa del 2014 («sulla manipolazione delle competizioni sportive per quanto riguarda le questioni relative al diritto penale sostanziale e alla cooperazione giudiziaria in materia penale»), intesa a «prevenire, individuare, e combattere le partite truccate e la manipolazione delle competizioni sportive» e che invita i Governi «ad adottare misure per evitare i conflitti di interesse tra gli operatori delle scommesse sportive e le organizzazioni sportive» ed ad «intensificare la lotta contro la frode e le scommesse illegali».

L'interesse manifestato dalle Istituzioni rappresenta altresì una ennesima riprova del valore pervasivo dello Sport, nella duplice considerazione del valore sociale, come fattore di sviluppo e progresso della persona umana e di crescita ed educazione delle nuove generazioni, ma altresì in quella del valore economico dell'attività e dello spettacolo sportivo, come fattore catalizzatore di interessi di natura patrimoniale e generatore di un circuito di business rilevante a livello globale<sup>9</sup>. Su queste considerazioni, appare evidente

---

<sup>8</sup> Offre un completo quadro dell'evoluzione normativa in materia, S. Pellacani (*Il fenomeno del match-fixing, cit.*, p. 37.), il quale evidenzia l'ampliamento delle dimensioni del fenomeno che ne fanno oggi un “vero e proprio business multimiliardario, spesso correlato con altre attività criminali”, che viene avvertito a tutti i livelli statuali e sportivo- istituzionali come una grave minaccia “giacché esso mina gravemente non soltanto le strutture finanziarie ed organizzative legate al profilo economico della pratica sportiva, ma gli stessi principi culturali e morali ai quali lo sport si ispira e sui quali esso si fonda”.

<sup>9</sup> Evidenzia la doppia interpretazione del fenomeno sportivo, riportandosi alle matrici europea (per il modello “socio-culturale”) e nordamericana (per il modello “commerciale”), G. Mazzei, *Problematiche giuridiche e ruolo sociale dello sport: introduzione e confronto tra il modello europeo e il modello statunitense*, in G. Mazzei – J. Espartero Casado, *Problematiche giuridiche e ruolo*

come le strategie di contrasto al *match-fixing* debbano indirizzarsi alla tutela di distinte situazioni giuridiche rilevanti, riferibili ad interessi di natura individuale e superindividuale, ed al contempo debbano saper garantire la tutela degli interessi dei soggetti coinvolti, che “subiscono” l’alterazione degli ordinari criteri di lealtà e correttezza sportiva. In questo senso, possono individuarsi diverse categorie di soggetti coinvolti, ciascuna portatrice di uno specifico interesse riferibile alla gara oggetto della combine: in primo luogo i soggetti dell’ordinamento sportivo direttamente concorrenti degli atleti che alterano il risultato; ma altresì gli organizzatori della competizione, in particolare le Federazioni e gli stessi Comitati Olimpici, che possono ricevere un grave danno di immagine e di credibilità per lo sport nazionale<sup>10</sup>; con riferimento ai soggetti estranei all’ordinamento sportivo, invece, possono considerarsi le imprese e le società che si occupano della raccolta e della gestione delle scommesse sportive ma soprattutto devono considerarsi i tifosi e le associazioni dei tifosi, che sono portatori di interessi assolutamente meta-economici ma rappresentano il referente principale di una dinamica sportiva che non può essere autoreferenziale, pena il tradimento del valore sociale e superindividuale dello sport. Quello di tifoso può oggi considerarsi una condizione socialmente tipica che esteriorizza «esigenze di identità calcistica (...) dando origine a veri e propri status» ed ingenera dinamiche sociali dal momento che «il sentimento di appartenenza alla propria squadra costituisce una ragione di dialogo sociale, nonché un criterio di differenziazione e

---

*sociale dello sport, cit.*, p. 11 ss. (ma spec. p. 32 ss, Il graduale processo di avvicinamento del modello giuridico europeo e del modello giuridico americano di sport)

<sup>10</sup> Sul punto cfr. A. Lepore, *Danno all’immagine della Pubblica Amministrazione. Il caso Calciopoli all’esame della Corte dei Conti*, in *Rassegna di diritto ed economia dello sport*, 2014, p. 411 ss; A. Pavoni, *Gli effetti “amministrativo-contabili” di calciopoli: arbitri responsabili per il danno all’immagine dello sport*, in *Responsabilità civile e previdenza*, 2009, p. 2144 ss.

discussione rispetto ai tifosi delle altre squadre»<sup>11</sup>; se, dunque, si può arrivare a parlare di “status” del tifoso con rilevanza giuridica, come del resto testimoniato anche dalle disposizioni in materia di “tessera del tifoso” e di responsabilità per i comportamenti posti in essere in occasione delle competizioni sportive, può ipotizzarsi una rilevanza giuridica degli interessi correlati alla appartenenza ed alla passione sportiva, come declinazione della personalità del soggetto e, nondimeno, una attrazione di tali interessi nell’ambito della tutela ex art.2059 c.c. ogniqualvolta essi risultino lesi da condotte illecite e comportamenti dolosi contrari ai principi e valori fondamentali dello sport. Nelle pagine che seguono, pertanto, saranno proposte alcune considerazioni in ordine alla configurabilità ed alla risarcibilità del danno, che potremmo definire “danno da *match-fixing*”, nei confronti di alcune categorie di soggetti appartenenti all’ordinamento sportivo (enti istituzionali) ed esterni ad esso (società per la gestione e la raccolta delle scommesse sportive e tifosi), avendo come riferimento il paradigma attuale della responsabilità civile in funzione risarcitoria.

---

<sup>11</sup> In questi termini L. Stanghellini, *Presentazione del convegno*, in *Rassegna di diritto ed economia dello sport*, numero monografico per Atti del Convegno “Gli interessi delle associazioni di tifosi di calcio tutelati nel diritto sportivo” (Siena, 21-22 aprile 2010), 2011, p. 483 ss.

## 2. Il danno alle Federazioni ed agli enti istituzionali dell'ordinamento sportivo

In riferimento ai soggetti istituzionali dell'ordinamento sportivo, la questione del danno da manipolazione delle gare può essere osservata sotto il duplice aspetto del danno alla propria attività (gestione del cd. agonismo organizzato nel rispetto dei principi di lealtà e correttezza) e del danno all'immagine dello sport nazionale. Le distinte voci di danno attingono alla diversa incidenza della condotta illecita, che, da un lato, incide sulla sfera economico patrimoniale determinando un vero e proprio danno patrimoniale relato sia alla attività istituzionale che al (possibile) deprezzamento dei “prodotti sportivi” sul mercato dei diritti audiovisivi e dei contratti di pubblicità; da altro lato, invece, il danno di immagine si proietta nell'ambito dei danni non patrimoniali<sup>12</sup>, soprattutto in relazione alla perdita di credibilità dello sport nazionale ed alla perdita di attrattività del nostro campionato nei confronti degli atleti stranieri.

La condotta illecita indirizzata all'alterazione del risultato delle gare sportive si riflette sulla realizzazione dello scopo istituzionale degli enti dell'ordinamento sportivo, in primo luogo il CONI e le Federazioni Sportive nazionali, perché, come osservato in dottrina «ogniqualevolta

---

<sup>12</sup> In tema di risarcimento del danno non patrimoniale cfr. P. Ziviz, *Il danno non patrimoniale*, Utet Torino, 2012; con riferimento al danno all'immagine della persona giuridica, cfr. S. Galli, *Note in tema di risarcimento del danno all'immagine ed alla reputazione (come parte della complessiva identità personale) di soggetto diverso dalla persona fisica*, in *Rivista di diritto industriale*, 2015, p. 8 ss.; C. Poncibò, *Gli enti: dal danno morale al nuovo danno non patrimoniale*, in *Danno e Responsabilità*, 2009, p. 237 ss. Interessanti spunti di riflessione propone G. Di Vetta (*Danno all'immagine della P.A.: funzione punitiva?*, in *Danno e responsabilità*, 2013, p. 872 ss. ) in ordine alla configurazione di un danno *lato sensu* punitivo, ma sul punto si rinvia alle considerazioni del successivo § 5.

le manifestazioni sportive si rivelino sottratte alla corretta e genuina applicazione delle regole del gioco agonistico ne deriverebbe un grave nocumento all'immagine degli enti pubblici preposti alla loro organizzazione"<sup>13</sup>; su questa stessa linea interpretativa, la giurisprudenza ha accolto la costituzione di parte civile del CONI e delle Federazioni in diversi processi per frode sportiva e doping<sup>14</sup>.

In questo senso, il già citato scandalo Calciopoli può rappresentare un *leading case* in materia, soprattutto con riferimento al riconoscimento del risarcimento del danno di immagine nei confronti della Federazione Gioco Calcio, a seguito dell'operato di alcuni dirigenti dell'Associazione Italiana Arbitri<sup>15</sup> e di alcuni dirigenti di società sportive coinvolti e, in alcuni casi, artefici delle combine. La fattispecie, in ragione del ruolo e delle funzioni svolte dai soggetti autori delle condotte illecite venne ricondotta alla giurisdizione della magistratura contabile e la Corte dei

---

<sup>13</sup> In questi termini, T. Mauceri (*Frode sportiva e danni civili, cit.*, p. 1558) il quale evidenzia altresì come «nelle normative di settore, soprattutto in riferimento al Coni, emergano connessioni tra i valori presidiati dalla tutela penalistica e l'attività dell'ente» mentre «in nessuna disposizione sono enucleabili forme di tutela civile di tipo risarcitorio».

<sup>14</sup> Sul punto cfr. Cass.pen., sez. III, 17 dicembre 2008, n. 46362, nella quale può leggersi «in un processo in cui si discute di frode sportiva non vi possono essere dubbi sulla legittimazione a costituirsi parte civile da parte del CONI, quale organo preposto alla tutela dello sport come bene nazionale, al fine di tutelare il leale svolgimento dell'attività sportiva ed evitare effetti emulativi sugli sportivi dilettanti derivanti dal pessimo esempio dei professionisti I fatti oggetto del presente procedimento ledono la funzione e l'immagine stessa del CONI».

<sup>15</sup> In termini generali, sulla responsabilità degli arbitri, cfr. M. Pittalis, *Fatti lesivi ed attività sportiva* (spec. cap. VI, *La responsabilità dell'arbitro*, p. 215 ss), Padova, Cedam, 2017; G. Liotta – L. Santoro, *Lezioni di diritto sportivo* (spec. p.101 ss. *Gli ufficiali di gara, arbitri e giudici*), Milano, Giuffrè, 2017; M. Sanino – F. Verde, *Il diritto sportivo* (spec. p. 110 ss. *Arbitri, giudici, ufficiali di gara*) Padova, Cedam, 2015.



Conti, con sentenza 11 maggio 2009, n. 872<sup>16</sup>, pur individuando una sovrapposizione tra le aree del danno patrimoniale e del danno non patrimoniale, riconosce un ruolo di primo piano a quest'ultima ipotesi, come lesione dell'immagine e del prestigio, anche in considerazione delle dimensioni delle condotte illecite e della vasta eco mediatica che proietta una immagine distorta dello sport nazionale in campo europeo ed internazionale; su quest'ultimo punto i giudici insistono affermando come il discredito per l'intero sistema calcistico italiano possa costituire motivi di diffidenza per gli organismi di gestione internazionale del calcio che potrebbero «guardare all'organizzazione interna ed ai risultati sportivi delle gare nazionali con incerta affidabilità» con la conseguenza di una lesione della fiducia dell'opinione pubblica e di una immagine corrotta del nostro calcio definita «indelebile»<sup>17</sup>.

Dal punto di vista più squisitamente civilistico, sebbene non siano mancate in dottrina voci contrastanti, la giurisprudenza ha riconosciuto una responsabilità a carico delle società sportive autrici della combine anche nei confronti della Federazione Gioco Calcio, affermando come, in presenza di episodi di match fixing, «è sicuramente apprezzabile una lesione del diritto al conseguimento dello scopo (...) ossia una frustrazione e vanificazione dell'agire

---

<sup>16</sup> Corte Conti 11 maggio 2009, in *Giornale di Diritto Amministrativo*, 2009, p. 883 ss.; nella sentenza può leggersi: «Il sindacato della Corte, ai fini della verifica di un danno all'immagine dello sport recato dalle vicende di "calciopoli", è necessariamente delimitato dal segmento dell'attività prestata dagli arbitri quale diretto e specifico esercizio della funzione pubblica di direzione e regolazione dell'attività sportiva in questione e, quindi, consistente nell'attività svolta sul campo di gioco», evidenziando poi come «l'accertamento del reato di frode sportiva e la verifica approfondita in sede penale del ricchissimo materiale istruttorio acquisito devono ritenersi determinanti per il giudizio contabile».

<sup>17</sup> Per un commento alla sentenza cfr. A. Stalteri, *La Corte dei Conti ed il danno all'immagine dell'ordinamento sportivo provocato dagli arbitri di "Calciopoli"*, in *Responsabilità civile e previdenza*, 2013, p. 267 ss.

degli enti che ne restano vulnerati nella loro stessa personalità»<sup>18</sup>: la vicenda in questione (sulla quale *amplius*, sub § 4) è quella della combine nel derby pugliese Bari-Lecce del Campionato di serie A della stagione 2010/2011, per la quale il giudice liquida una provvisoria di 5000 euro in favore della FIGC. In questo senso, la lettura del danno non patrimoniale, sganciata dalla considerazione del vulnus al valore economico del “prodotto sportivo”, si riporta alla personalità ed all’agire della Federazione, nella sua considerazione di soggetto preposto alla organizzazione, promozione e sviluppo dell’attività sportiva sul territorio nazionale ed alla veicolazione dei valori positivi e sociali dello sport; tali valori, che rivestono indubbiamente caratura superindividuale, richiederebbero una protezione rafforzata e chiamano in causa, anche sul portato delle esperienze giurisprudenziali, il dubbio sulla reale valenza della funzione risarcitoria; la quantificazione e la stima dei danni non patrimoniali, infatti, soprattutto in ipotesi di vasta eco mediatica (che travalica anche i confini nazionali) e di continuità delle condotte contestate, appare di entità decisamente modesta.

---

<sup>18</sup> In questo senso, Trib. Bari, 24 febbraio 2015; il documento è scaricabile per esteso in formato pdf al sito [www.altalex.com](http://www.altalex.com) (<http://www.altalex.com/documents/news/2015/04/01/combine-nel-derby-risarcibili-i-danni-subiti-dai-tifosi>).

### 3. Il danno alle imprese che raccolgono e gestiscono le scommesse

Tra i soggetti esterni all'ordinamento sportivo portatori di interessi coinvolti nelle attività di *match-fixing* possono senza dubbio annoverarsi le società che raccolgono e gestiscono le scommesse sugli eventi sportivi, sia attraverso i tradizionali canali di conclusione dei contratti, sia attraverso i canali telematici ed il *betting on line*. L'eventualità di una combine che coinvolga uno o più eventi od addirittura una serie di eventi sportivi collegati in un torneo, può determinare un duplice danno patrimoniale: in primo luogo, il pagamento delle somme relative alle scommesse sulla gara oggetto della frode e, secondariamente, ma con effetto protratto nel tempo, una possibile diminuzione del volume di affari dovuta alla progressiva perdita di fiducia da parte degli scommettitori; del resto, se è vero che nel volgere di pochi decenni le scommesse sportive hanno assunto un ruolo di primo piano nell'ambito della fenomenologia dei contratti di gioco, generando un significativo volume di affari, è parimenti da considerare come l'intrinseca natura aleatoria del contratto perde ragion d'essere in presenza di una combine che altera il leale svolgimento della gara e pre-determina l'esito della stessa.

Proprio per l'importanza assunta nell'ambito del segmento di mercato considerato, peraltro, l'attività di raccolta delle scommesse è stata oggetto di significativi interventi da parte delle Corti nazionali ed europee, indirizzate ad individuare i limiti di liceità delle attività e le competenze statuali nella scelta delle modalità di attribuzione/concessione delle licenze<sup>19</sup>, richiamando altresì

---

<sup>19</sup> Tra le questioni maggiormente dibattute appare di primo piano quella relativa alla conformità con il diritto europeo delle normative nazionali degli Stati Membri in tema di giochi e scommesse, con particolare riferimento al sistema di concessione delle licenze per la raccolta (cd. caso Gambelli e cd. caso Placanica, sul quale cfr. R.C.R. Siekmann, *Sports Betting in the*

i moniti della dottrina ad una corretta valutazione delle policy e delle strategie di regolazione del fenomeno e di contrasto alle situazioni illegali<sup>20</sup>, anche in considerazione della non-operatività del principio di specificità dello sport nell'ambito delle attività considerate<sup>21</sup>.

Con riferimento al panorama italiano degli ultimi anni, il moltiplicarsi di casi legati alla manipolazione delle gare sportive collegati ad anomali flussi di scommesse sugli eventi stessi, hanno posto la riflessione sulla risarcibilità del

---

*Jurisprudence of Europea Court of Justice: a study into the application of Stare Decisis Principle, or: the Application of "Reversal Method" of Content Analysis and the Essence of the ECJ Case Law on Sports Betting*, in P. Anderson – I.S. Blackshaw – R. C. R. Siekmann – J. Soek (a cura di) *Sports Betting: Law and Policy*, cit., p.107 ss) ed alla configurabilità di un monopolio statale in materia di raccolta di scommesse (come nel cd. caso Santa Casa, sul quale cfr. D. Gullo, *La recente pronuncia della Corte di Giustizia "Santa Casa": l'armonizzazione non è più una semplice scommessa*, in *Rivista di Diritto ed Economia dello Sport*, 2009, p. 93 ss).

<sup>20</sup> In questo senso osserva A. Kaburakis (*European Union Law, Gambling and Sport Betting: European Court of Justice Jurisprudence, Member State Case Law and Policy*, in P. Anderson – I.S. Blackshaw – R. C. R. Siekmann – J. Soek (a cura di) *Sports Betting: Law and Policy*, cit., p. 28) come sia necessario uno sforzo comune e sinergico da parte dei diversi operatori: «in an era where on line gambling, in particular, in rapid growing into a larger share of the gambling industry, and considering the ease of access and multitude of products, services and transaction involved, the ECJ, European Commission (EC) and national governments are toiling over the most prudent, balanced and practical approach and policy directions for the future of the industry in Europe».

<sup>21</sup> Con riferimento alla giurisprudenza della Corte di Giustizia sottolinea M. Papaloukas (*Sports Betting and European Law*, in P. Anderson – I.S. Blackshaw – R. C. R. Siekmann – J. Soek (a cura di) *Sports Betting: Law and Policy*, cit., p.106): «it seems unlikely that it will distinguish sports betting cases from other betting cases and, based on the specificity of sport, justify a greater flexibility when it comes to the rules of free market and competition».

danno subito dalle società che si occupano della raccolta di scommesse, che in alcuni casi si sono costituite parte civile nei processi per frode sportiva, come nella recente ordinanza del Trib. Catania del 12 maggio 2016<sup>22</sup>. Sebbene non siano mancati dubbi sulla configurabilità di un danno a carico di oggetti che, per attività di impresa, si occupano di contratti aleatori, proponendo quotazioni e valutazioni del rischio che importano, in ogni caso, un margine di guadagno, tuttavia deve considerarsi che proprio l'attività di impresa può risultare compromessa dalla combine della gara, sia per i maggiori esborsi determinati dal pagamento delle scommesse, sia per la perdita di credibilità del sistema sportivo e dalla sfiducia degli scommettitori; il vulnus all'alea normale del contratto determina, infatti, una alterazione nelle previsioni nella bilancia introiti/pagamenti delle società di scommesse ed al contempo la riduzione del volume delle scommesse determina mancati guadagni e contrazioni del mercato; sul portato di queste considerazioni, la richiesta di risarcimento del danno dovrebbe, per la seconda delle ipotesi proposte, in ogni caso, risultare da indici attendibili e non da mere proiezioni e/o previsioni sulla (possibile) diminuzione delle scommesse. Diverso, invece, il caso del pagamento delle scommesse: in questa ipotesi, infatti, dovrà essere provato il maggior esborso, dovuto all'anomalia del flusso di scommesse<sup>23</sup>, rispetto a

---

<sup>22</sup> Sul punto cfr. Mauceri, *Frode Sportiva e danni civili*, cit., p. 1557; in riferimento alla citata ordinanza, la costituzione di parte civile della società di scommesse è stata ammessa in considerazione del pregiudizio patrimoniale subito per aver corrisposto le vincite derivanti dalle gare oggetto di combine.

<sup>23</sup> Osserva sul punto T. Mauceri (*Frode sportiva e danni civili*, cit., p. 1557) che l'autore della frode potrebbe ben opporre l'assenza di un danno «a meno che non si siano verificate anomalie, vuoi nella stranezza del risultato vuoi nei flussi di giocate, tali da compromettere l'efficienza del calcolo effettuato (mediante automatismi) nella quotazione dei pronostici. In relazione al verificarsi di anomalie dovute alla "stranezza dei risultati", si consideri, a titolo esemplificativo, la recente vicenda

quanto sarebbe stato corrisposto in raffronto a tutti gli altri possibili risultati (deve infatti considerarsi che non appare possibile, soprattutto per gli sport di squadra, determinare quale sarebbe stato il risultato in assenza della combine<sup>24</sup>).

---

(aprile 2017) della gara Barcellona B – Eldense, nell’ambito del campionato di Segunda B spagnola; nonostante una evidente disparità tra le formazioni in campo, rispettivamente prima ed ultima, già retrocessa, del girone, la gara terminava con un perentorio 12-0 a favore del Barcellona B: tale risultato, comunque sproporzionato nonostante la condotta assolutamente rinunciataria dei giocatori dell’Eldense, destava non pochi sospetti tra gli addetti ai lavori e segnava l’avvio di una indagine che portava ad alcuni arresti dopo le denunce di uno dei giocatori dell’Eldense che ha indicato quattro atleti che avrebbero partecipato ad una combine per determinare un risultato di 8-0 alla fine del primo tempo e di 12-0 alla fine della gara. Al momento della chiusura del presente contributo, le indagini sono in corso e, dopo gli arresti dell’allenatore e di uno dei dirigenti della società (entrambi italiani), si stanno indirizzando a verificare possibili infiltrazioni e condizionamenti da parte della criminalità organizzata (anche italiana).

<sup>24</sup> A margine delle presenti considerazioni dovrebbe considerarsi anche il diverso fenomeno dell’alterazione dei risultati per finalità non-gambling, ma collegate a diversi interessi: si pensi, ad esempio, ai cd. ordini di scuderia nella Formula 1 od alle “strategie” poste in essere per scegliere un possibile avversario in un torneo o evitare un determinato avversario; in assenza di comportamenti e condotte evidenti, come quelli che hanno portato alla squalifica delle atlete del Badminton in occasione delle Olimpiadi di Londra (cfr. §1), appare piuttosto difficile individuare gli elementi probatori sui quali basare la prova del danno e la conseguente richiesta di risarcimento, soprattutto se le condotte non vengono sanzionate dall’ordinamento sportivo ed anzi possono rientrare in quanto previsto dalle normative federali (si consideri proprio il caso della Formula 1 e dei cd. “ordini di scuderia”: a seguito della vicenda Massa/Alonso - un sorpasso (imposto dalla scuderia) che mutò l’ordine di arrivo all’ultimo giro della gara e che determinò a carico della società sportiva e dei soggetti interessati un processo federale con relativa condanna e multa – si avviò un procedimento di revisione delle norme federali che portò alla abolizione del divieto degli ordini di scuderia, ora

#### 4. *Il danno ai tifosi ed alle associazioni rappresentative*

Accanto agli interessi delle società di scommesse, possono individuarsi altri interessi, esterni e collaterali all'ordinamento sportivo, che risultano lesi dalle attività illecite di *match-fixing*: si tratta degli interessi degli spettatori dello spettacolo sportivo<sup>25</sup>, intesi nella duplice veste di tifosi, quindi portatori di un interesse non patrimoniale collegato alla dimensione esistenziale ed emozionale della partecipazione sportiva, e di scommettitori, quindi portatori di un interesse di natura patrimoniale alla corretta esecuzione del contratto ed alla garanzia di lealtà della competizione sportiva che non comprometta la chance di realizzazione di vittoria.

La duplice dimensione si collega comunque ad una considerazione dello spettatore come “consumatore” dello spettacolo sportivo<sup>26</sup>, con tutte le implicazioni che il riconoscimento di un tale status può comportare anche in riferimento alla identificazione delle voci di danno risarcibili (e delle concrete quantificazioni del risarcimento stesso), alla

---

considerati leciti nei limiti del “decoro” e della “dignità” della competizione sportiva, e, dal 2012, consegnati (anche) alla trasmissione mediatica.

<sup>25</sup> Sulla dimensione economica dello spettacolo sportivo, anche in considerazione delle peculiarità collegate alle forme di fruizione ed alle relazioni con l'utente-spettatore, cfr. P. Zagnoli – E. Radicchi, *Sport marketing e nuovi media*, Milano (ed. FrancoAngeli), 2011 (spec. p. 11 ss. *Sport: prodotto o servizio?*).

<sup>26</sup> In argomento, cfr. L. Di Nella, *Il tifoso e lo sport: tutele giusconsumeristiche e rapporti istituzionali*, in *Rassegna di diritto ed economia dello sport*, 2011, p. 540 ss; con riferimento al panorama inglese, cfr. M. James, *Sports Law*, II ed., Ed. Palgrave Macmillan, 2013 (spec. p. 291 ss.: *the fan as consumer and the commercial exploitation of sport*).

legittimazione delle associazioni a tutela della categoria<sup>27</sup> ed agli strumenti rimediali utilizzabili<sup>28</sup>. In particolare, come sottolineato in dottrina<sup>29</sup>, se è vero che il tifoso può essere considerato come «consumatore del prodotto sportivo», con una ampia accezione della nozione di “prodotto sportivo” in grado di comprendere sia gli eventi che la vasta gamma di beni e servizi correlati allo spettacolo ed alla pratica sportiva, tuttavia egli non può essere «identificato in toto» con il consumatore, poiché la dimensione degli interessi coinvolti travalica l’orizzonte del *consumerism*: «il rilievo speciale che spetta allo sport nella società post-moderna (...) e, di conseguenza, nell’ordinamento giuridico, è tale da dare al tifoso un suo rilievo normativo specifico anche in virtù dell’interesse di natura non patrimoniale perseguito dallo stesso tramite la partecipazione al fenomeno».

Sono testimonianza di questa considerazione, tutte quelle pronunce delle Corti di merito e legittimità che hanno riconosciuto, in occasioni e contesti diversi, il risarcimento del danno non patrimoniale per la perdita dello spettacolo sportivo, valorizzando il momento emozionale e partecipativo e riconducendo la fattispecie alla fenomenologia dei danni cd. esistenziali. In particolare, possono ricordarsi il risarcimento per il danno ma mancata

---

<sup>27</sup> In argomento, cfr. G. Manfredi, *Le situazioni giuridiche soggettive delle associazioni di tifosi di calcio: interessi legittimi?*, in *Rassegna di diritto ed economia dello sport*, 2011, p. 517ss; M. Zaccheo, *Gli enti esponenziali degli interessi ei tifosi di calcio e i requisiti minimali dell’associazionismo per l’accesso alla tutela giurisdizionale*, *ivi*, p. 622; L. Stanghellini, *Gli interessi delle associazioni di tifosi di calcio tutelati nel diritto sportivo*, Napoli, 2009.

<sup>28</sup> In particolare, sul portato della considerazione della applicazione della tutela consumeristica, T. Mauceri (*Frode sportiva e danni civili*, *cit.*, p.1558) pone il dubbio sulla validità dell’azione di classe come possibile strumento di tutela degli interessi dei tifosi/consumatori “danneggiati” dalla combine nelle gare.

<sup>29</sup> L. Di Nella, *Il tifoso e lo sport: tutele giusconsumeristiche e rapporti istituzionali*, *cit.*, p. 542-543.



visione dell'incontro per malfunzionamento del decoder per la visione ad accesso condizionato in pay-tv, il risarcimento per il mancato godimento dello spettacolo sportivo a causa dei cori discriminatori delle opposte tifoserie (che avevano indotto il tifoso ad abbandonare lo stadio), il danno da stress per le (illecite) interferenze pubblicitarie nel corso della telecronaca dell'evento sportivo di rilievo (finale di Champions League): in tutte le predette ipotesi, le Corti avevano riconosciuto il danno esistenziale in conseguenza di una condotta di terzi (operatori della comunicazione, telecronisti, tifosi avversari) che aveva influito sulla possibilità di assistere al meglio alla gara. Anche la condanna a carico della società sportiva (come nei casi di responsabilità per condotte dei propri tifosi) era comunque rivolta al ristoro del danno subito da un tifoso di altra società sportiva per il mancato godimento dello spettacolo sportivo.

In questo panorama si colloca come decisamente innovativa e strettamente correlata al tema in analisi, la sentenza del Tribunale di Bari del 24 febbraio 2015<sup>30</sup> che individua, come voce di danno risarcibile, il “danno da lesione della passione sportiva” e pone a carico della società sportiva artefice della combine e della disfatta (combinata) nel derby, un risarcimento per il danno non patrimoniale subito dai propri tifosi, riconoscendo altresì un risarcimento alla associazione di tutela (Confederazione Nazionale dei Consumatori) ed alla Federazione Italiana Gioco Calcio. Questi i fatti all'origine della vicenda: in occasione del derby Bari-Lecce, incontro valido per il campionato di serie A della stagione 2010/2011, viene stipulato un accordo tra il presidente di una delle due squadre ed un giocatore dell'altra, al fine di determinare un risultato che, ininfluenza per una delle due società, già retrocessa, permetterebbe all'altra di guadagnare punti preziosi per la “salvezza” e la permanenza in serie A; la gara segue l'andamento previsto

---

<sup>30</sup> Per un commento a prima lettura cfr. A. Palmieri, *Combine nel derby: risarcibili i danni subiti dai tifosi*, in *Quotidiano giuridico*, febbraio 2015.

ed una delle due squadre esce sconfitta con mestizia dei propri tifosi che vedono la squadra completamente demotivata, anche in una partita così importante come il derby. A seguito delle indagini e della scoperta della combine, gli atleti ed i dirigenti ed i rispettivi intermediari sono stati sottoposti a procedimento penale con l'accusa di frode sportiva; nel procedimento si sono costituiti come parti civili diversi tifosi, ma altresì una associazione per la tutela dei consumatori e la FIGC, anche in considerazione di una ipotesi di danno all'immagine.

Nella sentenza di condanna degli autori della combine, il giudice barese, pronunciandosi sulle richieste di risarcimento individua, in capo ai tifosi, una «specifica situazione giuridica soggettiva, differenziata rispetto all'interesse della generalità dei consociati, alla lealtà ed alla correttezza della competizione sportiva per cui è causa, in qualità di abbonati, acquirenti del biglietto o spettatori a vario titolo dell'incontro in questione» la lesione della quale determina un “danno da passione sportiva rovinata”, in considerazione del «significativo e non bagatellare pregiudizio consistente, oltre che nel patimento e nella sofferenza transeunte, nell'aver in qualche modo smarrito i propri valori sportivi e mutato in senso peggiorativo le proprie abitudini di vita (delusione e perdita di fiducia nella correttezza delle partite di calcio e nella lealtà dei calciatori; perdita di interesse e desiderio di coltivare il proprio hobby di seguire la squadra del cuore dal vivo, anche in trasferta)». Nel processo di avvalorazione della dimensione esistenziale del “diritto allo sport”, viene in considerazione, in modo inedito, il diritto del soggetto a non veder tradita la propria fiducia nei valori dello sport, ed in particolare a non veder tradito quel particolare rapporto di fidelizzazione con la propria “squadra del cuore”: in questo senso, proprio la combine del derby assume un disvalore maggiore considerando che la stessa costituisce la partita «più attesa e più sentita dell'intera stagione calcistica»; ed al riguardo, il giudicante scrive: «tale circostanza rende immediatamente apprezzabile come la sofferenza nell'apprendere che la

partita era stata “truccata” sia ben più grave e profonda di quanto avrebbe potuto esserlo in relazione a qualsiasi altro incontro di calcio della propria squadra del cuore».

La considerazione della passione sportiva come situazione di interesse lesa dall’attività di *match-fixing* evidenzia, ancora di più, la natura di illecito plurioffensivo, rivolto (anche) contro la dimensione esistenziale della persona, nella declinazione della sua sfera di realizzazione personale: su questa base viene accordato il ristoro del danno non patrimoniale, calcolato secondo un indicatore pari a dieci volte il prezzo medio del biglietto della gara; il criterio di quantificazione, pertanto, parte da una base oggettiva (il costo medio del biglietto per assistere alla gara: costo, si badi bene, più alto di quello di molte delle altre gare proprio in considerazione della importanza del derby), alla quale si somma il moltiplicatore individuato su base equitativa («si stima equo») per giungere alla somma finale di 400 euro per ciascun tifoso («la somma così determinata appare idonea e sufficiente a risarcire l’intero pregiudizio subito dai tifosi, tenuto conto da un lato della serietà ed apprezzabilità della lesione, dall’altro della necessità di ricorrere ad una valutazione che tenga conto dell’obiettività della lesione stessa, evitando il rischio di incorrere in opzioni marcatamente soggettivistiche»).

Accanto al riconoscimento del risarcimento del danno non patrimoniale, tuttavia, appare opportuno sottolineare come il tribunale non abbia ritenuto di riconoscere il risarcimento del danno patrimoniale per le spese sostenute per assistere alla gara, evidenziando come l’obbligazione dedotta nel contratto (cioè assistere allo spettacolo sportivo in condizioni di sicurezza) fosse stata adempiuta dall’organizzatore; sul punto, seppur appare innegabile che lo spettacolo sportivo sia stato fruito dallo spettatore-acquirente del biglietto, potrebbe tuttavia avanzarsi il dubbio sulla portata dell’adempimento, ipotizzando cioè che l’aver assistito ad una gara “combinata” possa, diversamente, interpretarsi come inesatto adempimento. Lo spettatore-tifoso, infatti, acquista il

biglietto per assistere ad una gara sportiva che ha tra le proprie caratteristiche l'alea del risultato ed il confronto leale tra le forze in campo: in caso di *match-fixing*, tuttavia, tale confronto risulta falsato e l'aleatorietà del risultato compromessa. Certamente, quanto ipotizzato presenta un riscontro diretto maggiormente con riferimento agli sport individuali, rispetto agli sport di squadra (per i quali la combine che coinvolge un numero ristretto di atleti inficia il risultato ma non si riflette sulla prestazione degli altri che "giocano lealmente" per vincere, offrendo quindi una prestazione che integra esatto adempimento) e rende quindi più difficile basare il risarcimento del danno patrimoniale ed il rimborso di quanto pagato per il biglietto (ed eventualmente per le spese sostenute per raggiungere lo stadio). La scelta del giudicante, di individuare nell'interesse di natura esistenziale la situazione giuridica lesa che legittima il risarcimento del danno non patrimoniale, permette invece una maggiore capacità di argomentazione ed una più agevole individuazione del rapporto tra condotta illecita (anche solo di un singolo atleta per squadra) e danno.

### 5. *Quanto vale la passione sportiva? Oltre il paradigma risarcitorio, verso i danni aggravanti dalla condotta*

Il risarcimento per singolo tifoso è stato fissato in 400 euro: la “passione sportiva”, dunque, come interesse giuridicamente rilevante, nella quantificazione dei giudici, vale 10 volte il prezzo del biglietto della gara che è stata viziata dalla combine. Una tale soluzione rappresenta indubbiamente un approdo originale che cerca di coniugare elementi oggettivi (il costo del biglietto che permette di parametrare l’importanza della paga) ed elementi soggettivi (il moltiplicatore) senza scadere in situazioni eccessivamente personalistiche e determinando un equo ristoro per i tifosi danneggiati. In questo senso la somma individuata dovrebbe rappresentare “l’integrale” risarcimento del danno subito. Accanto al risarcimento accordato ai tifosi, si pone poi quello per il danno alla FIGC: in questo caso, posta sia la portata dell’illecito che la determinazione della cifra, appare opportuno chiedersi se il paradigma risarcitorio risulti appropriato o non debba sottendere, invece, una funzione latamente punitiva o, quanto meno, una diversa considerazione della condotta del danneggiante, valorizzando, in termini di aggravante, la componente dolosa.

Premessa la tradizionale diffidenza del nostro ordinamento verso i cd. danni punitivi<sup>31</sup>, ribadita in più di una occasione dalla giurisprudenza<sup>32</sup>, è stato tuttavia evidenziato come in relazione al risarcimento del danno all’immagine degli enti, particolarmente in caso di enti pubblici, possa riconoscersi un carattere lato sensu sanzionatorio della

---

<sup>31</sup> In argomento, cfr. S. Landini, *La condanna a danni punitivi tra penale e civile: la questione rimane attuale*, in *Diritto penale e processo*, 2016, p. 262 ss; M. Gagliardi, *Uno spiraglio per i danni punitivi: ammissibile una sfumatura sanzionatoria nel sistema della responsabilità civile*, in *NGCC*, 2016; G. Ponzanelli, *Danni Punitivi? No grazie*, in *Danno e Responsabilità*, 2007, p. 1125 ss.

<sup>32</sup> In argomento cfr. Cass.. 8 febbraio 2012, n. 1781 in *Danno e Responsabilità*, 2012, p. 608 ss.; Cass. 19 febbraio 2007, n. 1183, in *Il Foro Italiano*, 2007, c. 1461 ss.

fattispecie risarcitoria, soprattutto quando «in considerazione della natura non personale del soggetto, la condotta del danneggiante viene ad esclusivo parametro di riferimento ai fini della determinazione del quantum sanzionatorio»<sup>33</sup>; proprio in riferimento alla condotta, ed alla necessità di un criterio di valutazione che superi l'indifferenza al profilo dello stato soggettivo, per affermare la rilevanza del dolo come aggravante, guarda la più attenta dottrina<sup>34</sup> che, proprio in relazione alla recentissima ordinanza della Corte di Cassazione n.9978/ 2016 (remissione alle SSUU per delibabilità delle sentenze straniere in tema di danni punitivi)<sup>35</sup> ha sostenuto la necessità di un superamento della attuale ottica monofunzionale della responsabilità civile. In particolare, pur senza trapiantare nel nostro sistema alcune strutture ed istituti propri di ordinamenti stranieri ed ispirati a diverse tradizioni giuridiche, viene ribadita la necessità di una diversa considerazione delle condotte poste in essere con colpa e di quelle assistite, invece, da dolo; sul portato di una serie di indici già presenti nel nostro codice civile (tra i quali, a titolo esemplificativo, gli artt. 1125 e 2056), può ben dirsi, infatti, che «il giudice italiano è già dotato degli strumenti legislativi per valutare la presenza del dolo e, si badi, nella sua intensità, come circostanza del caso che incide per espressa previsione normativa sull'ammontare della liquidazione»<sup>36</sup>. Tra questi “danni aggravati dalla condotta” può benissimo rientrare la fattispecie da *match-*

---

<sup>33</sup> In questi termini G. Di Vetta, *Danno all'immagine della P.A.: funzione punitiva?*, cit., p. 877

<sup>34</sup> P.G. Monateri, *La delibabilità delle sentenze straniere comminatorie di danni punitivi finalmente al vaglio delle Sezioni Unite*, in *Danno e responsabilità*, 2016, p. 827 ss.

<sup>35</sup> Cass Civ., sez. I, 16 maggio 2016, ord. n. 9978, in *Danno e Responsabilità*, 2016, p. 827, con commento di P. G. Monateri, *La delibabilità delle sentenze straniere*, cit., p. 831 e di G. Ponzanelli, *Possibile intervento delle sezioni unite sui danni punitivi*, *ivi*, p. 836.

<sup>36</sup> P.G. Monateri, *La delibabilità delle sentenze straniere*, cit., p. 835.

*fixing*, proprio in considerazione degli elementi caratterizzanti la fattispecie e della rilevanza dell'elemento del dolo. Nei confronti della FIGC la fattispecie risarcitoria non può limitarsi ad una funzione meramente risarcitoria, ma proprio sul portato del vulnus alla funzione dell'ente ed all'immagine dello sport nazionale, può acquistare una connotazione sanzionatoria e deterrente. Potrebbe dunque ipotizzarsi che, nel riconoscere il danno da *match-fixing* ed individuarne i profili risarcitori, il giudice consideri come aggravante la condotta dolosa, comminando a carico degli autori della combine, un risarcimento di entità superiore che, indirizzato agli enti preposti alla organizzazione e gestione delle attività sportive, non determini situazioni di ingiustificato arricchimento ma piuttosto risponda ad una logica di tutela e promozione delle attività sportive, nel pieno rispetto dei principi di lealtà o correttezza. Parimenti, tuttavia, nel determinare l'entità del risarcimento, il giudice dovrebbe tener presente, proprio per una razionalità del sistema sanzionatorio ed un coordinamento tra sanzioni sportive e sanzioni civili, l'eventuale penalità comminata dalla giustizia sportiva, per evitare situazioni che potrebbero rivelarsi eccessivamente gravose, avendo come parametro, comunque, la condotta del danneggiante e le sue finalità illecite.

6. *Extratime*: Corte Cassazione SS.UU. 5 luglio 2017, n.16601

Nelle more della procedura di valutazione ed edizione del presente contributo, è avvenuto il deposito della sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n.16601/2017 in tema di delibabilità delle sentenze straniere in tema di danni punitivi; la pronuncia, salutata da molti come la tanto attesa “rivoluzione” contro il paradigma meramente risarcitorio della responsabilità civile extracontrattuale, ammette il riconoscimento della sentenza straniera che preveda, accanto al *compensatory damage*, anche un *punitive damage* in ipotesi di *malice* (dolo) o *gross negligence* (colpa grave). Ringraziando, dunque, la redazione della rivista per aver accordato la possibilità di un “tempo supplementare”, si proporranno alcune brevissime riflessioni sui alcuni punti della sentenza.

Nel ricostruire il complesso itinerario giurisprudenziale sulla funzione della responsabilità civile, con riferimenti anche agli interventi della Consulta, le SS.UU. giungono ad una configurazione in termini “polifunzionali” della responsabilità civile: richiamando anche le elaborazioni della dottrina, si afferma che non appare ontologicamente incompatibile con il nostro sistema una sentenza di condanna straniera che contempra il danno punitivo, posto che «accanto alla preponderante e primaria funzione compensativo-riparatoria dell’istituto (che immancabilmente lambisce a deterrenza sanzionatorio-punitiva) è emersa la natura polifunzionale (un autore ha contato più di una decina di funzioni), che si proietta vero più aree, tra cui sicuramente principali sono quella preventiva (o deterrente o dissuasiva) e quella sanzionatorio-punitiva»; questa considerazione, tuttavia, riceve un doveroso temperamento, con la specificazione della necessità che la sentenza provenga da un ordinamento che prevede una tipicità di ipotesi per il danno in funzione sanzionatoria: in questo senso, la richiesta di una «intermediazione legislativa» deve interpretarsi come misure



tesa ad evitare la deriva di un eccessivo «sogettivismo» giudiziario. Il criterio risarcitorio acquista dunque un valore composito che deve, in ogni caso, tenere conto di una proporzionalità delle diverse componenti nel rispetto dei principi cardine in materia di responsabilità civile.

«Tipicità delle ipotesi di condanna» «prevedibilità della stessa» e «limiti quantitativi» costituiscono i tre elementi sui quali le SS. UU. fondano il riconoscimento della sentenza straniera di condanna che preveda i cd. danni punitivi.

Se applicati alla fattispecie oggetto delle presenti considerazioni, può confermarsi come il danno da match-fixing, proprio sul portato dell'elemento doloso e fraudolento che lo caratterizza, possa sicuramente integrare una ipotesi di danno aggravato dalla condotta al quale ben si attanaglierebbe una ipotesi di responsabilità sanzionatoria. La sentenza delle SS. UU. pur non integrando fattispecie straniere nel nostro sistema, tuttavia segnano una tappa importante nel riconoscimento della natura polifunzionale della responsabilità civile ed in questo senso permetteranno di valutare delle richieste risarcitorie maggiormente attente alla condotta del danneggiante; in tema di responsabilità dei soggetti dell'ordinamento sportivo e di danno all'immagine dello sport nazionale, la funzione sanzionatoria presidia anche la tutela dei valori fondanti dello sport e dell'insegnamento alle future generazioni. Su queste premesse, potrebbe non apparire fuori luogo la richiesta di un risarcimento non più simbolico a vantaggio degli enti che rappresentano l'ordinamento sportivo, senza, tuttavia, scadere nella diversa ed opposta logica di una impennata della «curvatura deterrente/sanzionatoria» con «significative accentuazioni» alla liquidazione dei risarcimenti. In presenza di una ipotesi di danno da match fixing, pertanto, ben potrebbe il giudice accordare un risarcimento a vantaggio degli enti che rappresentano lo sport italiano, proprio in considerazione della natura polifunzionale della responsabilità civile ed avuto riguardo ad un criterio di proporzionalità che contemperi anche la funzione afflittiva

della sanzione sportiva, per evitare, all'estremo, eccezionali situazioni di cumulo<sup>37</sup>.

---

<sup>37</sup> La sanzione sportiva si presenta con un maggiore o minore grado di afflittività che può proiettarsi anche su interessi esterni all'ordinamento sportivo, come nel caso di squalifiche o radiazioni che compromettano la capacità reddituale dell'atleta o della società sportiva: per questo il contemperamento ed il principio di proporzionalità devono rapportarsi anche alle sanzioni sportive. A titolo esemplificativo, può ricordarsi il già citato caso del tennista Savic (*Savic c. Professional Tennis Integrity Officer*, TAS 2011/A/2621, in M. James, *Sports Law*, 2017, p. 63) per il quale fu il TAS a pronunciarsi sulla adeguatezza e proporzionalità delle sanzioni per condotta di match-fixing. In particolare, considerando che la Tennis Integrity Unit (l'organismo che sovrintende alle politiche anticorruzione nel tennis a livello mondiale) a seguito di indagini aveva individuato una condotta illecita e comminato la duplice sanzione della squalifica a vita e di una multa di 100.000 dollari, David Savic aveva presentato ricorso al TAS lamentando l'ingiustizia della sanzione e contestando l'intero impianto accusatorio basato; all'esito del giudizio, il Tribunale Arbitrale di Losanna confermò la squalifica a vita, ma annullò la sanzione pecuniaria, considerando che per uno sportivo professionista la preclusione alla partecipazione ad ogni tipo di gara/torneo costituì di per sé una sanzione grave e proporzionata alla condotta tenuta; sul punto, cfr. altresì A. Cortes Bendicho, *Lucha internacional contra el amano de partidos*, cit., 2014 (vol. 45), p. 473 ss.